



Stagione 2023/2024

Comunicato n. 25 del 06/04/2024

ASC PICCOLE PESTI PICCOLI CAMPIONI C7 2017

- Calcio a 7 -

1. Comunicazioni

Campionato Giovanile ASC 2022/2023 Categoria Pulcini tra Academy Reggio vs Real Bagnara Blu del 18/03/2024

L'Organo Giudicante ASC,

prendendo in esame le annotazioni sulla gara a firma del sig. Gregorio Bruno, dirigente della Società Real Bagnara, nonché la missiva allegata al referto dal sig. Giuseppe Pizzata, dirigente dell'Academy Reggio, entrambi documenti ufficiali riguardanti la gara per il Campionato Giovanile ASC 2022/2023 della Categoria Pulcini del 18/03/2024, svoltasi a Reggio di Calabria (RC), tra le due squadre sopra meglio indicate;

- tenuto conto che per gli incontri delle Categorie Pulcini le norme sportive vigenti non determinano l'obbligo per l'Organizzazione di designare un arbitro tesserato ASC, per diversi motivi di natura tecnica ed economica;
- rilevato che è cura, in dette circostanze sportive, di affidare l'incarico di dirigere la gara normalmente ad un dirigente scelto di comune accordo dalle Società che deve, soprattutto nell'esercizio delle proprie funzioni, tenere presente, valutare e prendere in considerazione in primo piano l'aspetto educativo, nonché sportivo e ludico della contesa in virtù della giovanissima età degli atleti in campo;
- constatato dalle annotazioni allegati agli atti della gara che, prima dell'inizio della partita fra le Società, sopra menzionate, veniva indicata, accettata ed affidata la direzione dell'incontro all'istruttore sig. Meskelindi, tesserato dell'Academy Reggio;
- preso atto che la gara aveva regolarmente inizio, ma al dodicesimo minuto del secondo tempo sul risultato di tre a tre, la partita veniva interrotta per motivi difficilmente individuabili, stante la contraddittoria proposizione degli stessi fatti ed atti da parte di entrambe le Società che, vicendevolmente, si palleggiavano le responsabilità su fatti incresciosi accaduti;
- considerato che dall'esame dei pochi atti in possesso di codesto Organo, della mancanza di un referto di gara ufficiale redatto da un arbitro ASC, situazione aggravata ed in relazione alla giovanissima età dei contendenti in campo e del ruolo educativo e ludico del Campionato in esame, bisogna concludere che, senza ombra di dubbio, il comportamento nel complesso delle due società sopraindicate deve ritenersi essere stato inadeguato, antisportivo, antieducativo, lontano dai canoni etici e morali di una sana competizione agonistica in un settore giovanile dove l'amicizia e il rispetto degli avversari deve presiedere e prevalere su qualsiasi altro comportamento;
- considerato inoltre che si operava in una situazione in cui, fuori e purtroppo dentro al terreno di gioco, stazionavano i genitori dei giovani atleti, in un'atmosfera incandescente creata, si spera inconsapevolmente, con le inevitabili polemiche di fine gara (anticipata),
P.Q.M.

per ragioni di equità sportiva e tenuto conto che il risultato dell'incontro al dodicesimo del secondo tempo, al momento dell'interruzione, era fissato ancora in parità sul tre a tre,

DELIBERA

- di ammonire e di diffidare entrambe le Società, sopra indicate, per il prosieguo del Campionato a mantenere un comportamento consono al ruolo di educatori sportivi, tenuto conto della giovanissima età degli atleti tesserati, in quanto in caso di perseveranza e recidività di atteggiamenti eticamente e moralmente riprovevoli saranno adottati provvedimenti esemplari di natura sanzionatoria;
- la ripetizione della gara, a data da destinarsi a cura dell'Organizzazione ASC, stabilendo, fin da ora, la disputa dell'incontro in campo neutro e con la presenza di un arbitro ASC con spese, sia dell'impianto e sia di rimborso arbitrale, a cura delle due Società, da addebitarsi in maniera equa ad entrambe le parti.

Reggio di Calabria, 04.04.2024